



Direzione Generale
Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale
Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 04 del 04/11/2020

Oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000.

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 co. 2) lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito, con modificazioni, con Legge 11 settembre 2020 n. 120, alla società VAR GROUP S.p.A., con sede legale in Empoli (FI) alla via Piovola n. 138, c.a.p. 50053, C.F./P.IVA 033001640482, della fornitura di servizi cloud "**Oracle Universal Credit – Oracle PaaS and IaaS Universal Credits per 12 mesi. 70200 crediti**", tramite Ordine Diretto di Acquisto (OdA) su MePA.

Progetto finanziato a valere sul PON METRO 2014 – 2020, Agenda Digitale Asse 1 – Intervento NA1.1.1.a.

Impegno della spesa di € 86.486,40 di cui imponibile pari ad € 70.200,00, IVA al 22% pari ad € 15.444,00 ed € 842,40 a titolo di incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016.

CUP n. B69J16003380006

CIG n. 85014144C4





Direzione Generale
Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale
Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche

Il Dirigente del Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche

Premesso

- che, con la Legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni”, si è avviata una riformulazione dell'architettura territoriale rilanciando la dimensione metropolitana come scala per la pianificazione e la gestione di servizi cruciali per lo sviluppo e la coesione territoriale;
- che nell'ambito del processo di riforma in argomento, è stato identificato uno specifico Programma Operativo Nazionale dedicato allo sviluppo urbano e addizionale rispetto alle altre filiere di programmazione settoriali e regionali, il PON Città metropolitane (PON Metro);
- che con deliberazione n. 401 del 19 maggio 2016 la Giunta Comunale ha preso atto, tra l'altro, del documento “Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile della Città di Napoli”, dello schema di Convenzione-Atto di delega delle funzioni dell'Autorità di Gestione all'Organismo Intermedio - Autorità Urbana nonché delle risorse finanziarie in capo all'Autorità Urbana del Comune di Napoli;
- che, con disposizione n. 1 del 20 gennaio 2017 il Direttore Generale, nella sua qualità di responsabile dell'Organismo Intermedio, ha approvato il “*Piano Operativo della Città di Napoli*”, allegato n. 5 all'Atto di delega, che individua i progetti da realizzare nell'ambito del PON Metro;
- che nel Piano Operativo è contenuto il progetto NA1.1.1.a denominato “*Potenziamento e messa in sicurezza dell'infrastruttura attualmente presente nella Server Farm del Comune di Napoli*”;
- che per tale progetto l'Amministrazione comunale assume la qualifica di Soggetto beneficiario con titolarità dei procedimenti amministrativi funzionali alla relativa attuazione;
- che, con disposizione n. 12 del 21/03/2017, così come modificata ed integrata dalla disposizione n. 16 del 22/05/2018 e dalla disposizione n. 10 del 28/10/2020, il Responsabile dell'Organismo Intermedio ha approvato e ammesso a finanziamento il progetto *NA1.1.1.a*, per l'importo di € 3.280.518,60, demandando al Dirigente del ex Servizio Autonomo Sistemi Informativi - Area Reti Tecnologiche le cui competenze, nell'attuale modello organizzativo scaturito dall'approvazione della nuova macrostruttura dell'Ente, con decorrenza 01/04/2019, sono confluite nell'Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale – Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche, l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenziali per l'attuazione del progetto medesimo;
- che, con disposizione dirigenziale n. 4 del 12/03/2019, repertorio n. 1801, il Dirigente responsabile della spesa, ing. Luigi Volpe, ha conferito, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento per il progetto *NA1.1.1.a*, precedentemente assegnato all'ing. Carlo Calderone, all'ing. Lucio Abbate, matricola 55673.





Direzione Generale
Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale
Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche

Considerato

- che con disposizione n. 6 del 23/10/2020, repertorio n. 5251 del 29/10/2020, il Dirigente responsabile della spesa ha approvato il Nuovo Quadro Economico del progetto *NAI.I.I.a*, secondo le modalità previste all'allegato 29 del Manuale delle procedure operative dell'AdG (MOP), come di seguito indicato:

Voci di spesa	Importo	Note
Beni oggetto dell'acquisto	€ 2.054.149,34	La tipologia prevalente dell'intervento è "l'Acquisto di beni" hardware e software necessari: all'ampliamento dell'infrastruttura IT della Server Farm del Comune di Napoli tramite l'allestimento della sala espansione CED (acquisto armadi Rack, potenziamento impiantistico, ...), al consolidamento e potenziamento delle risorse computazionali, di rete e di storage (acquisto server, apparati per memorizzazione dati, switch,...) ed alle necessarie dotazioni software (acquisto di S.O., DBMS, software per la gestione dei backup, virtualizzazione, disaster recovery, ...). Si precisa che parte della dotazione economica sarà riservata ai lavori di allestimento impiantistico della sala espansione CED e ai servizi di assistenza che saranno ricompresi negli acquisti dei beni.
Assistenza non compresa nel costo del bene	€ 0,00	
IVA	€ 582.967,77	Calcolata al 22% su imponibile di cui alla voce "Beni oggetto dell'acquisto" e alla voce "Altro" al netto degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016.
Altro	€ 643.401,49	Comprende: - acquisto servizi per € 595.704,14 escluso IVA; - incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 per € 47.697,35.
TOTALE	€ 3.280.518,60	

- che il Responsabile dell'Organismo Intermedio PON Metro - con disposizione n. 10 del 28 ottobre 2020 ha preso atto del nuovo Quadro Economico.

Considerato, altresì

- che il Comune di Napoli, già dal 2011, anno di "costruzione" dell'attuale Server Farm, ha attuato un processo di consolidamento teso a centralizzare e standardizzare la gestione di tutti i server di produzione, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie di virtualizzazione e degli apparati di rete critici. Il predetto processo di consolidamento ha consentito:
 - di ottenere un'unica infrastruttura tecnologica di servizi informatici diffusa a tutte le strutture del Comune e delle dieci Municipalità;
 - di contenere gli sprechi energetici;
 - di ottimizzare il controllo del budget di spesa;
 - di attuare opportune economie di scala;



Direzione Generale
Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale
Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche

- di efficientare la gestione tecnica in quanto concentrata in un unico punto evitando quindi la ridondanza delle operazioni di monitoraggio e supporto tecnico tipiche delle infrastrutture frammentate;
- che, nell'ambito del progetto codice **Na.1.1.1.a** sono stati effettuati diversi interventi volti a potenziare e consolidare il Data Center del Comune di Napoli, in coerenza con le previsioni del Piano Operativo PON METRO 2014-2020, secondo un approccio di progettazione orientato all'efficienza energetica, alla sicurezza, alla flessibilità di gestione e ad un elevato grado di “scalabilità”, necessario per supportare il potenziale di crescita infrastrutturale dei prossimi anni, fino ad addivenire ad un'unica infrastruttura tecnologica in grado di soddisfare i servizi ICT dei Comuni dell'area metropolitana di Napoli aderenti;
- che con determinazione dirigenziale n. 6 del 27/09/2018 – registrata all'Indice Generale il 05/10/2018 con il n. 1438, si è provveduto all'aggiudicazione della gara di appalto per l'affidamento, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ex art. 63, comma 2 lett. b) punto 3) del D.Lgs. n. 50/2016 con Oracle Italia S.r.l., della fornitura di licenze software Oracle e relativa manutenzione in modalità Unlimited License Agreement per una durata di 24 mesi - appalto interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, dall'Area Gare, Forniture e Servizi dell'allora Servizio Autonomo C.U.A.G.;
- che nelle forniture offerte e appaltate vi rientrava anche i servizi cloud in modalità Universal Credit Montly Commitment (UCMC), per la durata di 24 mesi, denominati Oracle PaaS and IaaS Universal Credits.

Dato atto

- che la scadenza dei servizi cloud Oracle è prevista per il prossimo 19 novembre 2020;
- della nota prot. n. PG/2020/694806 del 21/10/2020 con cui il RUP, ing. Lucio Abbate, comunica:
 - che la linea di attività del progetto NA1.1.1.a, volta a superare la necessità di appoggiarsi a un Cloud IaaS esterno, ha subito forti ritardi a causa dell'emergenza Covid-19 e di imprevedibili problemi tecnici riscontrati sulla antecedente e propedeutica linea di attività del progetto riguardante la fornitura di n. 8 Server Dell;
 - che le ragioni per le quali risulta fondamentale, al momento, avere un servizio di cloud IaaS esterno risiedono nella necessità di mantenere in funzione il backup di emergenza dell'Ente, essenziale per garantire l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento dei dati dell'Amministrazione, anche alla luce delle norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 - GDPR;
 - le motivazioni tecniche ed economiche per le quali si ritiene opportuno avvalersi, ancora per un anno, del cloud Oracle piuttosto che optare per i servizi offerti dal Contratto Quadro Consip SPC Cloud Lotto 1, fruibili mediante l'utilizzo di differenti tecnologie,



Direzione Generale
Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale
Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche

gravose ed onerose da implementare, ritenute non applicabili anche in considerazione dell'imminente scadenza del periodo di validità del Contratto Quadro, prevista per il prossimo mese di luglio 2021.

Rilevata la necessità e la convenienza, sul piano tecnico ed economico, di continuare a disporre, per un altro anno, di servizi cloud Oracle anche al fine di scongiurare il verificarsi di circostanze che potrebbero esporre l'Amministrazione comunale al rischio di perdita di parte del proprio patrimonio informativo.

Richiamati:

- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 32 co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 che dispongono che la stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
- l'art. 1 co. 2) lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito, con modificazioni, con Legge 11 settembre 2020 n. 120 che, in deroga all'articolo 36, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, prevede la possibilità, per i servizi e le forniture di importo inferiore a settantacinquemila euro, di ricorrere all'affidamento diretto qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021.

Dato atto:

- che, ai sensi dell'art. 1 comma 512 Legge n. 208/2015, come modificato dall'art. 1 comma 419 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, gli Enti Locali sono tenuti a provvedere ai propri approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. o dei soggetti aggregatori;
- che la fornitura di cui al presente affidamento rientra nel novero dei beni e dei servizi di cui al precedente punto;
- che a partire dal 1° aprile 2019 le pubbliche amministrazioni potranno acquisire esclusivamente servizi cloud qualificati da AgID;
- che alla data di adozione del presente provvedimento è attivo, presso Consip S.p.A., il Contratto Quadro SPC Cloud Lotto 1 le cui caratteristiche tecniche e la durata temporale residua non lo rendono idoneo alle esigenze dell'Ente;
- che è in corso di svolgimento, presso Consip S.p.A., la gara a procedura aperta per l'affidamento di un Accordo Quadro per la fornitura di servizi cloud IaaS e PaaS in un modello di erogazione pubblico nonché per la prestazione di servizi connessi, servizi professionali di supporto all'adozione del cloud, servizi professionali tecnici per le Pubbliche Amministrazioni;





Direzione Generale

Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale
Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche

- che i servizi offerti da Oracle sono presenti nel catalogo di quelli Cloud per la PA qualificati da AgID secondo quanto disposto dalle Circolari AgID n. 2 e n. 3 del 9 aprile 2018;
- che sul MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), strumento d'acquisizione messo a disposizione da Consip S.p.A., sono presenti numerosi operatori economici tra i quali scegliere, attraverso Ordini Diretti di Acquisto (O.d.A.) oppure Richieste di Offerte (R.d.O.), i prodotti e i servizi che meglio rispondono alle esigenze oggetto del presente affidamento;
- che, a seguito di ricerca a catalogo sul portale MePA, è stata individuata la fornitura dei servizi cloud **“Oracle Universal Credit – Oracle PaaS and IaaS Universal Credits per 12 mesi. 70200 crediti”**, codice prodotto **B88206-VG**, offerti dalla società VAR GROUP S.p.A., con sede legale in Empoli (FI) alla via Piovola n. 138, c.a.p. 50053, C.F./PIVA 033001640482;
- che l'acquisizione dei servizi cloud di cui al punto precedente è idonea alla necessità di mantenere in funzione il backup di emergenza dell'Ente, essenziale per garantire l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento dei dati dell'Amministrazione;
- che si è, pertanto, ritenuto opportuno non ricorrere all'elenco di operatori economici che denunciano fenomeni di racket ex art. 629 c.p. e delitti ex artt. 353 c.p., 353 bis c.p. e 513 c.p., di cui alle deliberazioni di G.C. n. 1002 del 13/10/2011 e n. 738 del 04/10/2012 nonché all'Elenco Telematico degli Operatori Economici di cui alla Deliberazione di G.C. n. 499 del 31/07/2015 e successive disposizioni del CUAG n. 1 del 30/06/2016 e n. 5 del 08/11/2016;
- che, per la specificità della predetta fornitura nonché al fine di non incorrere in ritardi dovuti al disallineamento tra diversi fornitori e garantire omogeneità, sincronismo e continuità operativa per il conseguente rispetto delle tempistiche di realizzazione, si è ritenuto di non suddividere l'affidamento in più lotti funzionali;
- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che, in base all'art. 26 c. 3-bis e dell'allegato XI del D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dall'art. 32, comma 1, lettera a), Legge n. 98 del 2013, si prescinde dalla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) in quanto il servizio in argomento non comporta rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori, pur restando immutati gli obblighi dell'aggiudicatario in merito alla sicurezza sul lavoro.

Visti

- l'art. 26, Legge n° 488 del 23/12/1999 così come modificato dal D.L. n°168 del 12/07/2004, convertito con la Legge n° 191 del 30/07/2004 che, ai commi 3 e 3 bis, stabilisce:
 - 3. *“Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del*



Direzione Generale
Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale
Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche

decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n° 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti”.

- 3-bis. *“I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3”.*
- il D.L. n° 95 del 6/07/2012 convertito dalla Legge n° 135 del 7/08/2012 che all'art. 1 “Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure”, che stabilisce quanto segue: *“I contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto”.*
 - la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) n.16 del 17/05/2016 che all'ultimo paragrafo recita *“Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 512 a 520, le Amministrazioni pubbliche operano nel rispetto di quanto stabilito nel piano triennale per l'informatica e nelle linee guida emanate dall'AGID.”;*
 - la circolare dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) n. 2 del 24/06/2016, in particolare il punto 4 che ai commi c), d) ed e) recita:
“c) Per procedere ad acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività, ai sensi del comma 512, che fa salvi “gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente”, le amministrazioni pubbliche e le società del conto economico consolidato ISTAT devono preliminarmente verificare se sussistono per l'acquisto in questione obblighi di acquisizione centralizzata e, cioè, strumenti di acquisto e strumenti di negoziazione centralizzata; in particolare, andrà verificata la sussistenza dell'obbligo di ricorso alle convenzioni Consip (di cui all'articolo 1, comma 449, della l. 296/2006); l'obbligo di ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (di cui all'articolo 1, comma 450, della l. 296/2006); l'obbligo di ricorso ad accordi quadro e gare su delega individuati con decreto ministeriale (ai sensi dell'articolo 2, comma 574, della l. 244/2007); l'obbligo di ricorso a strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali di riferimento (di cui all'articolo 15, comma 13, lett. d), decreto .legge. 95/2012).



Direzione Generale
Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale
Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche

d) *Qualora le amministrazioni non siano tenute a ricorrere a specifici strumenti di acquisto e negoziazione ai sensi delle disposizioni richiamate al punto precedente, la disposizione di cui al comma 512 richiede di ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione disponibili presso Consip ed i soggetti aggregatori. Fra i detti strumenti sono ricompresi le convenzioni-quadro, i contratti-quadro e gli accordi-quadro nonché il mercato elettronico della pubblica amministrazione, il sistema dinamico della pubblica amministrazione e le gare su delega che aggregano la domanda di più amministrazioni.*

e) *Pertanto le amministrazioni e le società inserite nel conto consolidato ISTAT possono effettuare acquisti di beni e servizi informatici in via autonoma solo dopo aver verificato che non siano disponibili strumenti di aggregazione, attraverso la consultazione delle apposite pagine web (www.consip.it, www.acquistinretepa.it, nonché la sezione “soggetti aggregatori”). Ogni qual volta le amministrazioni e le società di cui al comma 512 non possano ricorrere ai detti strumenti a causa dell’indisponibilità del bene/servizio o della sua inidoneità al soddisfacimento del fabbisogno ovvero nei casi di necessità ed urgenza comunque funzionali per assicurare la continuità della gestione amministrativa, esse potranno procedere ad acquisti autonomi soltanto previa autorizzazione motivata dell’organo di vertice amministrativo. [omissis]”.*

Tenuto conto

- del sopra citato comma d) del punto 4 della circolare AGID n. 2 del 24/06/2016 che individua specificatamente “il mercato elettronico della pubblica amministrazione” (MePA) fra gli strumenti di acquisto e negoziazione disponibili presso Consip S.p.A.;
- del Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2017 - 2019 redatto da AgID e approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 31 maggio 2017 ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 513, della legge n. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);
- che dal Piano si evince (par. 3.1.3 Linee di Azione e par 12.1 Indicazioni relative ai data center e al cloud), che le P.A. non possono sostenere spese relative alla costituzione di nuovi data center o all’evoluzione di data center esistenti non eletti a Poli Strategici Nazionali, salvo che nei casi espressamente previsti.

Richiamati altresì

- la richiesta di parere inoltrata ad AgID dal ex Servizio Autonomo Sistemi Informativi – Area Reti Tecnologiche circa l'ammissibilità delle spese per la razionalizzazione, per il consolidamento e per il potenziamento della Server Farm del Comune di Napoli, previste dal progetto NA1.1.1.a denominato "*Potenziamento e messa in sicurezza dell'infrastruttura attualmente presente nella Server Farm del Comune di Napoli*";
- il relativo parere positivo espresso da AgID, acquisito al protocollo dell'Ente in data 07/05/2018 al n. PG/2018/411463;



COMUNE DI NAPOLI
Direzione Generale
Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale
Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche

- la PEC pervenuta da parte di AgID, acquisita al protocollo dell'Ente in data 10/02/2020 al n. PG/2020/122011, con cui si è appreso della classificazione finale della Server Farm del Comune di Napoli, ai sensi della Circolare AgID n. 1/2019, quale infrastruttura appartenente al Gruppo A;
- il Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2020 - 2022 redatto da AgID e approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 17 luglio 2020.

Atteso

- che il fine che si intende perseguire è quello di mantenere in funzione il backup di emergenza dell'Ente, essenziale per garantire l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento dei dati dell'Amministrazione;
- che l'oggetto dell'affidamento è la fornitura dei servizi cloud ***“Oracle Universal Credit – Oracle PaaS and IaaS Universal Credits per 12 mesi. 70200 crediti”***;
- che la forma del contratto, in accordo con le vigenti disposizioni normative in materia nonché con le Linee Guida per la stipula dei contratti pubblici e gli accordi con altre pubbliche amministrazioni approvate con deliberazione di G.C. n. 146 del 10/03/2016, consisterà nello scambio di corrispondenza previsto dal MePA;
- che le clausole essenziali del contratto sono quelle indicate dalle regole di e-procurement, dalle condizioni generali di contratto di riferimento per le categorie merceologiche cui appartengono i beni, approvate dal MePA medesimo, nonché dalle condizioni particolari di contratto predisposte dal Punto Ordinante ed inviate al Fornitore.

Posto

- che, sul piano tecnico, l'offerta selezionata è rispondente ai requisiti fissati dalla Stazione Appaltante ed è congrua dal punto di vista economico;
- la spesa complessiva per la fornitura oggetto del presente atto ammonta ad € 86.486,40 di cui € 70.200,00 per imponibile, € 15.444,00 per IVA al 22% ed € 842,40 a titolo di incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016.

Precisato che

- la spesa di cui al presente atto non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi e pertanto rientra nella fattispecie di cui all'art. 163 comma 5 lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'affidamento è disposto sotto condizione risolutiva in caso di accertamento della sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché di irregolarità dei tributi locali di cui al Programma 100 del Comune di Napoli e irregolarità contributiva (DURC);
- che, ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, si esonera la società Var GROUP S.p.A. dal prestare cauzione definitiva a garanzia della prestazione, in quanto trattasi di fornitura di modesta entità, da eseguirsi in un'unica soluzione, da parte di operatore economico di comprovata solidità, partner commerciale di Oracle.



COMUNE DI NAPOLI
Direzione Generale
Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale
Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche

Dato atto che l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata espletata dal RUP, ing. Lucio Abbate.

Atteso

- che, con deliberazione di C.C. n. 21 del 18/04/2019, è stato approvato, tra l'altro, il Bilancio annuale di Previsione per l'anno 2019 e lo schema di Bilancio Pluriennale per il periodo 2019/2021;
- che, con deliberazione di G.C. n. 300 del 27/06/2019, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019/2021;
- che, con deliberazione di C.C. n. 73 del 07/08/2019 è stato approvato, tra l'altro, l'assestamento generale di bilancio ex art. 175, c. 8 del D.Lgs. n. 267/2000;
- che, con deliberazione di Giunta comunale n. 577 del 29/11/2019, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, consequenziale alle variazioni di bilancio di competenza e di cassa ed ai prelevamenti dal fondo di riserva, intercorsi dopo l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e le variazioni al Piano degli obiettivi specifici per il triennio 2019/2021 allegato al Piano Esecutivo di Gestione;
- che, con deliberazione di Consiglio comunale n. 111 del 23/12/2019, è stata ratificata la Deliberazione di G.C. n. 561 del 29.11.2019 avente ad oggetto: *Riprogrammazione del PON "Città Metropolitane 14-20" e del Programma Operativo Complementare. Con i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi degli artt. 42 e 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, variazione di competenza e di cassa annualità 2019 e di competenza per le annualità 2020 e 2021 del bilancio 2019 – 2021;*
- che il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), così come modificato in sede di conversione, ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali al 30 settembre 2020;
- che il Decreto del Ministro dell'Interno del 30 settembre 2020 ha disposto il differimento al 31 ottobre 2020 del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione di cui all'art. 151, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- che con deliberazione di Giunta comunale n. 321 del 10/09/2020, avente ad oggetto Riprogrammazione del PON “Città Metropolitane 14-20” e del Programma Operativo Complementare, è stata incrementata la dotazione finanziaria del progetto NA1.1.1.a di euro 800.000, per un totale di euro 3.280.518,60;
- che, conseguentemente, le risorse stanziare sul capitolo di spesa 299111/1 Codice di bilancio 01.08-2.02.03.02.001, denominato “PON METRO 2014-2020 ASSE 1 AGENDA DIGITALE – SERVER FARM (Capitolo di entrata 404783)” imputate sul bilancio 2019-2021, annualità 2020, ammontano ad € 1.530.354,05;
- che con deliberazione di Giunta comunale n. 357 del 08/10/2020 è stata approvata la proposta al Consiglio comunale dello schema di Bilancio di previsione 2020/2022;





Direzione Generale
Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale
Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche

- che ai sensi dell'art. 163 co. 3 del D.Lgs n. 267/2000, l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'Interno che differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali;
- che, nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022 da parte del Consiglio comunale, sono sussistenti i presupposti per procedere all'impegno di spesa di cui al presente provvedimento.

Rilevata l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241 del 07/08/1990 sulle norme del procedimento amministrativo, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato dall'Ente con deliberazione di G. C. n. 254 del 24 aprile 2014 e modificato con deliberazione di G.C. n. 217 del 29/04/2017, tali da impedirne l'adozione.

Attestata la regolarità della procedura seguita e la esatta rispondenza degli atti e fatti posti in essere a sostegno del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato ed integrato dal D.L. n. 174 del 10/10/2012 convertito in Legge n. 213 del 7/12/2012 e degli artt. 13, c. 1 lett b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione C.C. n. 4 del 28 febbraio 2013, modificato con deliberazione di C.C. n. 49 del 11/07/2018.

Visti

- R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato nonché il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;
- Linee Guida ANAC n. 4 - recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
- D.Lgs. n. 82/2005 “Codice dell'Amministrazione Digitale” e ss.mm.ii.;
- art. 1 commi 512, 514 e 516 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);
- Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017);





Direzione Generale

Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale
Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche

- Deliberazioni di G.C. n. 1002 del 13/10/2011 e n. 738 del 04/10/2012, relative agli elenchi degli operatori economici che denunciano fenomeni di racket ex art. 629 c.p. e i delitti ex artt. 353 c.p., 353 bis c.p. e 513 c.p.;
- Deliberazione di G.C. n. 499 del 31/0/2015 e successive Disposizioni del CUAG n. 1 del 30/06/2016 e n. 5 del 05/11/2016 relative all'Elenco Telematico degli Operatori Economici;
- artt. 107, 183, 191 e 192 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- Regolamento dei Contratti, approvato con Deliberazione C.C. n. 64 del 24/04/1992;
- Deliberazione di G.C. n. 146 del 10/03/2016 "Linee Guida per la stipula dei contratti pubblici e gli accordi con altre pubbliche amministrazioni";
- Deliberazione di G. C. n. 8 del 11.01.2019 di approvazione del regolamento per l'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione C.C. n. 21 del 30/03/2006.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente trascritte:

1. di individuare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, quale modalità di scelta del contraente per l'affidamento della fornitura in oggetto, il ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, tramite l'utilizzo dello strumento dell'Ordine diretto di Acquisto;
2. di procedere, pertanto, all'affidamento, ai sensi dell'art. 1 co. 2) lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito, con modificazioni, con Legge 11 settembre 2020 n. 120, alla società VAR GROUP S.p.A., con sede legale in Empoli (FI) alla via Piovola n. 138, c.a.p. 50053, C.F./P.IVA 033001640482, della fornitura di servizi cloud "**Oracle Universal Credit – Oracle PaaS and IaaS Universal Credits per 12 mesi. 70200 crediti**", tramite Ordine Diretto di Acquisto (OdA) su MePA, individuati con il codice prodotto B88206-VG;
3. di assumere il relativo impegno di spesa dell'importo complessivo di € 86.486,40 sul Capitolo 299111 - Art. 1 (Vincolo Entrata Cap. 404783), Codice di Bilancio 01.8-2.02.03.02.001, Bilancio 2019/2021, E. P. 2020, finanziato a valere sul PON Metro 2014 – 2020, Asse 1 - Agenda Digitale, da intendersi così suddiviso:
 - € 85.644,00 di cui imponibile pari a € 70.200,00 ed IVA al 22% pari a € 15.444,00 a favore della società VAR GROUP S.p.A.;
 - € 842,40 a titolo di incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016;





Direzione Generale
Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale
Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche

4. di dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 così come coordinato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011 e dal D.Lgs. n. 126/2014 disposto sul capitolo di entrata 404783;
5. di dare atto che, nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022 da parte del Consiglio comunale, sono sussistenti i presupposti per procedere all'impegno di spesa di cui al presente provvedimento;
6. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Funzionario Informatico, ing. Lucio Abbate, giusta disposizione dirigenziale n. 4 del 12/03/2019, rep. n. DISP/2019/0001801 del 26/03/2019;
7. di dare atto che l'affidamento è disposto sotto condizione risolutiva in caso di accertamento della sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e/o di irregolarità dei tributi locali di cui al Programma 100 del Comune di Napoli e irregolarità contributiva (DURC);
8. di dare atto che l'affidamento è subordinato all'accettazione da parte dell'affidatario, tramite sottoscrizione digitale, del Patto di Integrità di cui alla deliberazione di G.C. n. 797 del 03/12/2015.
9. di procedere all'Ordine Diretto di Acquisto (ODA) alla società VAR GROUP S.p.A. solo dopo che il presente atto sia divenuto esecutivo;
10. di prendere atto che, nel momento in cui l'Ordine Diretto verrà caricato e registrato sulla piattaforma MePA, il contratto si intenderà automaticamente perfezionato con contestuale assolvimento del bollo virtuale;
11. di procedere agli adempimenti in materia di trasparenza di cui art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

Elenco Allegati:

- Patto d'integrità
- Ordine in bozza n. 5827384

Sottoscritta digitalmente¹ da

il Dirigente
ing. Luigi Volpe

¹ La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i. (CAD). La presente Determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs n. 82/2005.

